COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza
Viale Resistenza, 2 – 29010 Sarmato (PC) - Tel 0523/887827 Fax 0523/ 887784
CF e P.IVA 00267710333 email: segreteria@comune.sarmato.pc.it - sito: www.comune.sarmato.pc.it
PEC:comune.sarmato@sintranet.legalmail.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 29.01.2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità del Regolamento

Art. 3 – Requisiti generali degli assegnatari

Art. 4 – Obblighi degli assegnatari

Art. 5 – Cause di decadenza dell'assegnazione

Art. 6 - Responsabilità del Comune

Art. 7 – Spese di gestione

Art. 8 – Coltivazioni

Art. 9 – Ricoveri

Art. 10 – Altre costruzioni

Art. 11 – Modalità di consegna e restituzione dell'area

Art. 12 - Vigilanza

Art. 13 - Furto danni e infortuni

Art. 14 - Criteri per l'individuazione delle aree da destinarsi ad orti urbani

Art. 15 - Procedura per l'assegnazione degli orti urbani

Art. 16 - Durata della concessione

Art. 17 - Criteri per l'assegnazione dei punteggi

Art. 18 - Modifiche al regolamento

Art. 19 – Norme finali ed Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione come "orti urbani" di appezzamenti di terreno di proprietà comunale o di cui il Comune di Sarmato abbia titolo per poterne liberamente disporre, in accordo con le proprietà, al fine del loro uso da parte dei cittadini.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

1. Il Comune di Sarmato, ai fini di favorire attività di utilità sociale, contribuire al presidio del territorio ed in particolare delle aree a verde pubblico, diffondere la cultura del verde e nello specifico delle coltivazioni orticole, e con particolare attenzione a quelle della tradizione, assegna appezzamenti di terreno individuati su una proprietà comunale, definiti "orti urbani", da destinare a colture orticole senza scopo di lucro.

2. Attraverso l'assegnazione di orti l'Amministrazione Comunale persegue le finalità di:
   a. valorizzare porzioni di territorio sottraendole al degrado ed alla marginalità e promuovendole
      quali spazi verdi qualificati, strumento di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
   b. favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini e fornire occasioni di aggregazione, intendendo gli orti quali luoghi di incontro/scambio per le comunità locali e di presidio sociale;
   c. favorire l'insegnamento e la diffusione di tecniche di coltivazione e di smaltimento dei rifiuti (compostaggio) basate sul principio della sostenibilità ambientale;
   d. promuovere le "buone prassi" nella conduzione degli orti attraverso forme di educazione ambientale, anche attraverso l'eventuale organizzazione di corsi specifici .

Art. 3 – Requisiti generali degli assegnatari

1. Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto urbano, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge:
   a. avere residenza (se persone fisiche) o sede legale (se Associazioni, enti, organismi , ecc …) nel Comune di Sarmato ;
   b. non disporre nel territorio del Comune di Sarmato di fondi agricoli di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
   c. essere in grado di provvedere personalmente o tramite i propri aderenti alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso.

2. Non possono divenire assegnatari i soggetti di qualsiasi natura che svolgano attività d'Impresa agricola

Art. 4 – Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari degli orti si impegnano a rispettare le disposizioni del presente regolamento.

1. E' vietato agli assegnatari:
   a. utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
   b. utilizzare a fini commerciali la produzione ottenuta da destinarsi esclusivamente nel caso di assegnazione a persona fisica ai consumi familiari, ovvero al consumo dei propri aderenti nel caso di assegnazione a soggetti diversi da persone fisiche;
   c. cedere a terzi il contratto o l'uso dell'area;
   d. impiegare sull'area assegnata mano d'opera retribuita;
   e. e' fatto divieto assoluto dell'uso del fuoco andante per la ripulitura del suolo, è altresì fatto divieto assoluto di accensioni di qualsiasi tipo di fuoco;
   f. usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, e in modo coforme ad eventuali ordinanze comunali di limitazione dell'uso in determinati periodi;

g. accedere al nucleo di orti con auto e motocicli. Eccezionalmente, solo per il carico e scarico di materiali pesanti l'ingresso con automezzi potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
h. provocare rumori molesti;
i. compiere azioni in contrasto con disposizione di legge e di regolamento, ivi compresi i Regolamenti comunali;

2. E' altresì vietato agli assegnatari:
   a. utilizzare agrofarmaci;
   b. tenere animali da allevamento e da cortile all'interno dell'orto;
   c. piantare alberature se non espressamente autorizzati dai competenti uffici comunali;
   d. effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti ;
   e. scaricare materiali inquinanti;
   f. realizzare recinzioni non precedentemente concordate con il Comune di Sarmato;

3. L'assegnatario è obbligato a:
   a. utilizzare coltivare personalmente, o con l'ausilio dei propri familiari, ovvero attraverso i propri aderenti l'appezzamento, fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattia, ferie ecc..);
   b. pagare il rimborso per consumi idrici: il Comune curerà la realizzazione dell'allacciamento principale dell'acqua fino al confine dell'intera area destinata ad orti, fatta salva la disponibilità di bilancio, anche avvalendosi di volontari. L'acqua per l'irrigazione degli orti può provenire o dalla rete degli acquedotti urbani o da sorgenti (pozzi, ecc.).
   Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune. Nei confronti dell'Amministrazione Comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita colture o per danneggiamenti delle stesse;
   c. provvedere alla manutenzione delle parti comuni;
   d. curare il decoro, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
   e. non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
   f. mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
   g. sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento.

4. Sono a carico dell'assegnatario le spese per eventuali demolizioni e sgomberi effettuati sull'area dalla Civica Amministrazione per motivi di igiene e sanità pubblica, determinati da fatti imputabili all'assegnatario, nonché per l'eliminazione di costruzioni, baracche od altri manufatti non autorizzati, dallo stesso installati o edificati.

5. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa in merito alla realizzazione, da parte dell'assegnatario, di opere di qualunque genere, che possano configurarsi come abuso edilizio

Art. 5 - Cause di decandeza dell'assegnazione

1. Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione la violazione di anche uno solo dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

2. Possono costituire cause di decadenza gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal comma 3 dell'art. 4.

Gli uffici Municipali, rilevata la violazione, avviano il procedimento di decadenza, dandone preventiva comunicazione agli interessati;

Art. 6 - Responsabilità del Comune

L'Amministrazione non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi all' assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 7 – Spese di gestione

Il canone di concessione temporanea per l'uso dell'orto è forfettatario e stabilito dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione dell'avviso pubblico di cui al successivo art. 15 .
Il canone di concessione di cui sopra comprende le spese di gestione relative alla fornitura dell'acqua.
Ciascun concessionario sostiene le spese di gestione dell'orto concesso (quali la manutenzione ordinaria, le dotazioni a servizio dell'orto, ecc.) e le spese di coltura e l'acquisto delle attrezzature per la lavorazione del terreno, la seminagione e la bagnatura.
Il versamento del canone forfettario per l'utilizzo dell'orto urbano avverrà entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Art. 8 – Coltivazioni

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti e fiori.
La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.
I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto sociale o verso gli altri orti. Lo smaltimento dei rifiuti rimane comunque a totale ed esclusivo carico dell'assegnatario e dovrà avvenire secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale che disciplina la materia in oggetto.

Art. 9 – Ricoveri

1. E' consentito all'assegnatario:
   a. installare un manufatto ad uso deposito attrezzi che dovrà essere preferibilmente accorpati in un'unica struttura comune la cui superficie coperta sarà definita in sede di progetto unitario. Nei casi in cui si debba ricorrere a depositi realizzati sui singoli lotti, essi dovranno avere dimensioni contenute non eccedenti i 2 metri quadrati di superficie e 2 m di altezza, ed essere realizzati in legno. E' vietato l'impiego di materiali eterogenei di risulta;
   b. installare un serbatoio di acqua, di capacità massima di litri 200, collegato all'impianto di adduzione, dotato di galleggiante ed opportunamente e convenientemente coperto e chiuso, al fine di evitare la proliferazione di insetti.

Art. 10 – Altre costruzioni

1. E' consentita l'installazione di eventuali coperture tipo serra, realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di mt. 1,5 , tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale; dette installazioni devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini;

2. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti nel presente Regolamento o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione;

3. E' consentito realizzare vialetti pavimentati all'interno del proprio orto a condizione che la pavimentazione sia ancorata al terreno senza ausilio di malta cementizia. Le strutture comuni

possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dagli assegnatari.

Art. 11 – Modalità di consegna e restituzione dell'area

1. La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario e un funzionario dell'ufficio tecnico municipale. Le operazioni di consegna e restituzione sono documentate in apposito verbale firmato dalle parti nel quale è descritto lo stato e la consistenza del fondo;

2. Qualora, all'atto della restituzione, vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate all'atto dell'assegnazione o, comunque, non autorizzate dal Comune di Sarmato, l'assegnatario è tenuto a procedere in proprio o a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi;

3. Nel caso in cui l'assegnatario non proceda al ripristino, l'Amministrazione provvederà direttamente, con recupero dei costi nei confronti dell'assegnatario inadempiente.

Art. 12 – Vigilanza

L'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla vigilanza e al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dai concessionari per mezzo di personale incaricato.

Art. 13 – Furto danni e infortuni

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Art. 14 – Criteri per l'individuazione delle aree da destinarsi ad orti urbani

1. Un terreno è suscettibile di essere destinato ad orto urbano se possiede le seguenti caratteristiche:
   a. è accessibile pedonalmente;
   b. è situato in prossimità di sorgenti e/o reti principali di distribuzione degli acquedotti;
   c. ha caratteristiche tecnico agricole ed agronomiche, da verificarsi anche attraverso analisi del terreno, che ne consentono l'uso come orto urbano;
   d. ha superficie totale suddivisibile in unità comprese fra 25 e 50 metri quadrati, corrispondenti alle singole unità di assegnazione, salvo esigenze particolari determinate dall'orografia e dall'accessibilità del singolo appezzamento;

2. La suscettività dei terreni ad essere utilizzati quali orti urbani tradizionali viene valutata dell'ufficio tecnico competente, che propone l'elenco degli stessi, ritenuti idonei, alla Giunta Comunale.

Art. 15 – Procedura per l'assegnazione degli orti urbani

1. Il Comune di Sarmato provvederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione degli orti urbani ubicati nel territorio.
   L'avviso pubblico dovrà contenere:
   a) l'esatta individuazione delle aree da assegnare su base cartografica adeguata;
   b) i criteri ed i parametri che saranno utilizzati per attribuire il punteggio;
   c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
   d) il responsabile del procedimento;
   e) l'ufficio Municipale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive.

2. Al bando viene fornita adeguata pubblicità in ambito municipale e cittadino, mediante pubblicazione sull'all'Albo Pretorio del Municipio, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito del municipio e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione;

3. Gli uffici municipali provvedono alla ricezione delle istanze di assegnazione, all'istruttoria delle medesime, all'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 17 e alla formazione della graduatoria;

4. Con propria determinazione il Settore Tecnico approva la graduatoria, provvede a comunicarla agli assegnatari e sottoscrive i relativi atti di assegnazione.

Art. 16 – Durata della concessione

1. La concessione dell'orto è temporanea con durata triennale e può essere rinnovata per un ugual periodo.

2. La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che trasferiscono la loro residenza fuori dall'ambito territoriale comunale.

3. Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose.

4. In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, l'orto rientra nelle disponibilità dell'Amministrazione per essere di nuovo concesso secondo i criteri di cui al presente regolamento.
   In caso di decesso del concessionario è, comunque, facoltà del coniuge o dei figli maggiorenni subentrare nella concessione fino alla raccolta dei frutti.

Art. 17 – Criteri per l'assegnazione dei punteggi

La graduatoria per l'assegnazione degli orti verrà formata in base ai criteri che seguono.

1) Per le persone di età pari o superiore a 65 anni si terrà conto:

- del minor numero di componenti il nucleo familiare (come risultante dall'anagrafe della popolazione residente);
- del minor ISEE;
- della eventuale condizione lavorativa del richiedente.
- della eventuale situaizone di handicap ai sensi della legge 104/92 .

2) Per le persone di età inferiore a 65 anni si terrà conto:

- del minor numero di componenti il nucleo familiare (come risultante dall'anagrafe della popolazione residente);
- del minor ISEE;
- della eventuale condizione lavorativa del richiedente.
- della eventuale situaizone di handicap ai sensi della legge 104/92 .

I criteri sopra indicati saranno valutati in base alle seguenti tabelle:

Persone di età pari o superiori a 65 anni
PUNTI ATTRIBUITI AI SINGOLI PARAMETRI

Numero componenti il nucleo	un solo componente	due componenti	da tre a quattro componenti	oltre 4 componenti

familiare	**Punti 5**	**Punti 4**	**Punti 3**	**Punti 1**	
Valore Isee	Inferiore ad € 7.500,00 **Punti 5**	Superiore a € 7.500,00 e inferiore a € 15.000,00 **Punti 4**	Superiore a € 15.000,00 inferiore a €25.000,00 **Punti 3**	Superiore a € 25.000,00 **Punti 0**	
Condizione lavorativa	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato o pensionato **Punti 1**	Lavoratore dipendente a tempo determinato, libero professionista o lavoratore autonomo **Punti 2**	Lavoratore in mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà, ecc. **Punti 3**	In stato di disoccupazione da meno di 12 mesi, studenti **Punti 4**	In stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, non occupati, senza reddito **Punti 5**
Situazioni di handicap	"Portatori di handicap" ai sensi della legge 104/92 (può trattarsi del richiedente o di persona convivente ne nucleo familiare dello stesso) **Punti 5**				

Persone di età inferiore a 65 anni
PUNTI ATTRIBUITI AI SINGOLI PARAMETRI

Numero componenti il nucleo familiare	un solo componente **Punti 1**	due o tre componenti **Punti 2**	da quattro a cinque componenti **Punti 3**	cinque - sei componenti **Punti 4**	oltre sei componenti **Punti 5**
Valore Isee	Inferiore ad € 7.500,00 **Punti 5**	Superiore a € 7.500,00 e inferiore a € 15.000,00 **Punti 4**	Superiore a € 15.000,00 inferiore a €25.000,00 **Punti 3**	Superiore a € 25.000,00 **Punti 0**	
Condizione lavorativa	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato o pensionato **Punti 1**	Lavoratore dipendente a tempo determinato, libero professionista o lavoratore autonomo **Punti 2**	Lavoratore in mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà, ecc. **Punti 3**	In stato di disoccupazione da meno di 12 mesi, studenti **Punti 4**	In stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, non occupati, senza reddito **Punti 5**
Situazioni di handicap	"Portatori di handicap" ai sensi della legge 104/92 (può trattarsi del richiedente o di persona convivente ne nucleo familiare dello stesso) **Punti 5**				

Art. 18 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche, che potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale, sulla base di normative intervenute successivamente o sulla base delle esperienze maturate. Le eventuali modifiche al presente regolamento, approvate successivamente alla stipula della concessione, sono considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte dei concessionari.

Art. 19 – Norme finali e Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ogni concessionario prima della formale assegnazione dell'orto;

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3. Per quanto non espressaemnte previsto e specificato dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente e al Codice Civile.